

M&S Mazzotta&Subbia APS

- 1) Filippo Alessandro, Messina 28/07/1986, Via Umberto Fiore n.37(Messina), LSSFP86L28F158G
- 2) Ivan Cali, Messina 25/11/1994, Via Saro Leonardi n.23 (Messina), CLAVNI94S25F158R
- 3) Roberto Laganà Vinci, Messina 05/01/95, Via Manzoni n.13 (Messina), LGNRRT95A05F158N
- 4) Fabio Macri, Messina 03/09/1998, Via Madonna del Tindari 26 (Villafranca Tirrena), MCRFBA98P03F158X
- 5) Mariangela Bruno, Messina 10/06/1998, Via Orazio Bonanno n.3 (Messina), BRNMNG98H50F158A
- 6) Giovanni Marchetta, Messina 16/03/1994, Via Consolare Pompea n.159 (Messina), MRCGNN94C16F158Y
- 7) Marina Barbera, Messina 25/07/1996, Via Panoramica dello Stretto n.480 (Messina), BRBMRN96L65F158Z

L'Associazione denominata Mazzotta&Subbia APS
La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione *“Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **Mazzotta&Subbia Associazione di promozione sociale (in sigla M&S APS)**”*.

La nuova denominazione verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

L'Associazione ha sede a Messina, in via Via S.Salvatorello n.81 ed ha durata a tempo indeterminato.

L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le attività, il funzionamento degli organi sociali e le altre norme che regolano la vita dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Si passa all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Vengono all'unanimità eletti:

- Ivan Cali, Presidente;
- Filippo Alessandro, Vicepresidente;
- Fabio Macri, Segretario;

Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione con firma sociale di fronte a terzi.

Gli eletti dichiarano di accettare la carica.

Il presente atto consta di 11 pagine, viene letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data
Messina, 12/03/2022

Firma
I soci fondatori

Ivan Cali
Roberto Loggiero Vinc.
Mariano Bontade
Monsignore Bruno
Giovanni
Filippo
Fabio Macri

Atto registrato a Messina 28 MAR. 2022 al n. 379 Serie 3
Esatti € DUECENTO 100
€ 200,00 di cui € / per imposta di bollo

*) Firma su delega del Direttore Provinciale (f.)



L'Addetto
Cusmano Lara*

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Francesco Filippone
Provvedimento di delega Prot. n. 23 del 23/12/2021

Art 1. (Denominazione e Sede)

L'associazione "Mazzotta e Subbia APS" è costituita con atto costitutivo secondo i dettami della legge 117/2017 (Codice del Terzo Settore) da un numero minimo di 7 (sette) persone, la sede legale viene fissata a Messina in Via S. Salvatorello N°81. L'associazione potrà trasferire la sede legale ed istituire delegazioni in tutto il territorio nazionale su delibera dell'organo di amministrazione. A decorrere dall'iscrizione al Registro Nazionale del Terzo settore utilizza nella propria denominazione l'acronimo APS.

Art.2 (Finalità e Attività)

L'Associazione MAZZOTTA E SUBBIA APS ha durata illimitata, non persegue scopo di lucro e, pertanto, non è consentita la distribuzione di utili o e avanzi di gestione, riserve, fondi comunque denominati. L'associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale. Sono finalità dell'associazione:

- a) Promuovere lo sviluppo psicofisico e culturale dei consociati, al fine di aumentare la coesione e la capacità di svolgere azioni collettive finalizzate al miglioramento delle condizioni esistenziali delle comunità ove si intende operare.
- b) Sviluppare progetti di reinserimento e cura dei soggetti svantaggiati della propria comunità, tramite attività sportiva dilettantistica e ludico-ricreativa.
- c) Promuovere percorsi di autoformazione e autoorganizzazione finalizzati all'apertura di sportelli di assistenza per i più disagiati, riguardo: diritto all'abitare; diritti sanitari; diritto del lavoro; sostegno psicologico; assistenza migranti. Con la finalità di garantire il reinserimento sociale delle classi sociali più svantaggiate.
- d) Combattere discriminazioni verso persone affette da malattie sessualmente trasmissibili, con particolare riferimento all'HIV, nonché promuovere il loro reinserimento sociale e lavorativo.
- e) Interventi destinati alla salvaguardia dell'ambiente.
- f) Combattere ogni forma di discriminazione, con particolare attenzione a quelle di genere. Intraprendendo percorsi di riflessione collettiva e individuale, finalizzati all'autodeterminazione della propria identità sessuale e la lotta per il pieno riconoscimento sociale e giuridico della stessa.
- g) Promuovere una sessualità libera, consapevole e informata. Favorire l'educazione sessuale e la conoscenza e la diffusione di pratiche sessuali sicure.
- h) Riqualficazione di beni pubblici o privati inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- i) Promuovere la riqualficazione di terreni demaniali o privati, inutilizzati o in stato di incuria, al fine di sviluppare attività di agricoltura sociale.
- j) ★ Promuovere attività di reintegrazione sociale e dei detenuti rendendo meno duro il periodo di detenzione o di messa alla prova, coinvolgendoli nelle attività di sviluppo personale e collettivo, tramite lo sport e gli sportelli di assistenza e aiuto.
- k) Alloggio sociale, promozione di progetti di edilizia sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale.
- l) Promuovere progetti finalizzati ad Aiuti Umanitari sia in campo nazionale che internazionale, finalizzati allo sviluppo socio economico della persona

Per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo l'associazione esercita senza le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017 comma 1 lett:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza verso i sostenitori. In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Leg. 117/2017.

Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni ed Enti, che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati.

Art. 3 (Attività)

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 3, l'Associazione intende svolgere le seguenti specifiche attività:

Attività di palestra sociale
Eventi ludico ricreativi e culturali
Tutela e salvaguardia di beni naturali e di interesse culturale
Sportello di ascolto psicologico e gruppi di ascolto
Sportello di assistenza per il diritto abitativo e promozione edilizia sociale
Ciclo-officina e officina sociale
Doposcuola per studenti elementari e medi in condizioni di indigenza economica
Aula studio, creazione e gestione di biblioteche ed emeroteche sociali
Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata
Interventi di tutela e salvaguardia ambientale
Creazione di spazi di "coworking", sport e cucina sociale
Gruppi di ascolto contro la discriminazione sessuale e sociale
Sportello di aiuto e formazione per lavoratori soggetti ad abusi
Unità di produzione ludico musicale e mediale, creazione di spazi per lo studio musicale
Radiodiffusione e cineforum sociali
Scuola di italiano per migranti e sportello immigrazione
Sportello di ascolto per vittime di abusi domestici o violenza sessuale

Inoltre l'Associazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma **organizzata e continuativa**, anche mediante **sollecitazione al pubblico** o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate, a norma dell'art. 6 del Decreto legislativo n.117/17, purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito decreto ministeriale.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Per il conseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle attività, l'associazione potrà svolgere le attività di volontariato nelle forme e nei modi previsti dalla legge, anche in convenzioni con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 56 del Decreto legislativo n.117/17.

Art.4 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero di soci è illimitato e non può essere inferiore al numero previsto all'art. 35 c. 1 del D.Lgs 117/2017. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda del diretto interessato, e la decadenza è deliberata dall'Assemblea, **secondo criteri non discriminatori**, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La domanda deve contenere l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati che l'Associazione deve tenere e che è distinto dal libro dei volontari. In caso di rigetto della domanda, l'organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni con obbligo di motivazione. L'ammissione dell'associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento ulteriori rispetto al versamento di una

quota sociale che verrà rinnovato annualmente, a eccezione del servizio Palestra Sociale che prevede il versamento di una quota mensile volta a mantenerne le spese. La quota sociale non è trasmissibile, rimborsabile o rivalutabile.

Art. 5 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e (partecipare a tutte le attività e i momenti dell'associazione) controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative; a rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, le deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; a garantire la presenza nella vita dell'associazione.

ART. 6 (Volontario e attività di volontariato)

Nello svolgimento della propria attività l'associazione può avvalersi di volontari. L'associazione provvede ad istituire un apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione che svolgono le loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 117/2017.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta. *Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e purché l'organo competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa quanta modalità di rimborso.*

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato.

ART.6 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo direttivo. Il socio cessa di appartenere all'associazione, previa comunicazione, quando non partecipa in alcun modo alle attività dell'associazione e non è in regola con il pagamento della quota associativa da almeno un (1) anno. La decadenza viene deliberata dall'assemblea, la deliberazione deve essere annotata nel libro soci. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, consentendo facoltà di replica entro 30 giorni. La richiesta di replica deve essere fatta pervenire al Presidente, il quale pone un ordine del giorno per la prima Assemblea utile.

ART.7 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore; organo di revisione;
- L'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART.8 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno mediante affissione nei locali sociali e/o comunicazione informatica entro 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione.

Secondo quanto stabilito dall'art. 24 CTS l'assemblea potrà tenersi anche in modalità ibrida, con la partecipazione contemporanea di soci in presenza e di soci da remoto o, se necessario, solo da remoto mediante mezzi che consentano l'identificazione dei partecipanti.

ART.9 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea: determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modifiche dello statuto (ass. straordinaria); approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari (ass. ordinaria); delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione (ass. straordinaria); delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto alla sua competenza.

ART.10 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'assemblea delibera con il voto della metà più uno degli associati presenti (maggioranza semplice). Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea ordinaria delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa. Le deliberazioni devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

ART.11 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. I verbali dell'assemblea straordinaria sono redatti e conservati secondo quanto previsto per l'Assemblea ordinaria.

ART.12 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di 3 e un numero massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. L'Assemblea determina il numero di consiglieri da eleggere in seno al Consiglio.

Il Consiglio dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile relativamente alle clausole di incompatibilità. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti: amministra l'associazione, attua le deliberazioni dell'assemblea, predispone il bilancio di esercizio, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, disciplina l'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati. Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea. Gli altri componenti del Consiglio direttivo sono: il Vicepresidente; il Segretario e i Consiglieri.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne viene fatta domanda dalla metà più uno dei componenti. La convocazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima della data prevista per la seduta. Le deliberazioni sono valide se prese con la maggioranza dei voti presenti.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sono redatti dal segretario e sottoscritti dal Presidente e dal segretario e vengono conservati nel libro dei verbali. Le riunioni possono tenersi in modalità di videoconferenza quando risulta necessario.

ART.13 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti (art. 25) rappresenta legalmente l'associazione e rappresenta l'associazione anche nei confronti dei terzi. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo del cui operato è garante, di fronte all'Assemblea; ha facoltà di svolgere i compiti di ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Qualora fosse necessario può delegare i compiti di ordinaria amministrazione ad un membro del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di urgenza il Presidente assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente e il consiglio direttivo per la loro approvazione. I provvedimenti presi dal Presidente con urgenza vengono obbligatoriamente esaminati nella prima riunione utile.

ART.14 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, qualora necessario, è nominato dall'assemblea. Esso rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un presidente.

I membri dell'organo di controllo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche.

L'organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del Codice; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. Da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Nei casi previsti dall'art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore può esercitare anche la revisione legale dei conti. Può accedere alla documentazione dell'Associazione e procedere ad atti di ispezione e controllo.

ART.15 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Esso ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

È tenuto a redigere verbale delle proprie riunioni e delle deliberazioni, che vengono conservate nella sede dell'Associazione.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche nell'associazione.

ART.16 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: Il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione; Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio; Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART.17 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; proventi da cessioni di beni e servizi agli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche

di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART.18 (I beni)

I beni dell'associazione sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili, dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati. ART.19 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.20 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART.21 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART.22 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo anche ricorrendo ai propri associati secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. (art.36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

ART.23 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale è tenuta a prevedere assicurarsi per i danni a persone o beni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 24 (Norme sullo scioglimento)

Salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa a maggioranza di 2/3 dell'Assemblea dei soci appositamente convocata, la cui validità è data dalla partecipazione di almeno il 60% degli aventi diritto. In caso di scioglimento un apposito collegio di liquidatori nominato dall'Assemblea dei soci procederà a devolvere le eventuali eccedenze di bilancio ed il patrimonio sociale ed altre associazioni che perseguono scopi sociali simili. Preferibilmente all'interno del circuito Arci.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ART.24 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, al CTS e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

